

## “REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI”

.....OMISSIS.....

### **DELIBERA**

Di approvare il “Regolamento sul conferimento di incarichi occasionali” così come di seguito riportato:

### **“REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI**

#### **Art. 1**

L’Università e i centri di spesa indicati dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e succ. mod.

#### **Art. 2**

Ai fini di cui all’art. 1, il centro di spesa, dopo aver determinato la durata, l’oggetto ed eventualmente il compenso della collaborazione, acquisiti, in base ad inviti individuali od a bandi, i *curricula* degli interessati, nonché – in caso di mancata predeterminazione del compenso – i preventivi dagli stessi presentati, procede a una valutazione comparativa, eventualmente integrata da colloqui individuali ed al motivato conferimento dell’incarico.

#### **Art. 3**

In caso di urgenza o di esiguità del compenso (non superiore a 2.500 euro all’anno o, comunque, ai minimi tariffari eventualmente previsti), il singolo centro di spesa, può procedere direttamente al conferimento dell’incarico ed alla stipula del relativo contratto. Il centro di spesa procede, altresì, al diretto conferimento dell’incarico ed alla stipula del contratto, quando esso abbia ad oggetto un’attività scientifica, didattica extracurricolare, o, comunque, a contenuto specialistico, su motivata richiesta del responsabile scientifico della ricerca o dei fondi su cui grava la spesa”.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE